

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10****20 CLAUSOLE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO AL D LGS 130/10****20.1 Premessa**

Il presente capitolo definisce le clauseole di accesso e utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 (di seguito: Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10), in applicazione del medesimo decreto e delle Delibere dell'Autorità ARG/gas 13/11 e 40/11. I termini con la lettera maiuscola avranno il significato specificato nel Codice.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolo valgono le disposizioni di cui al Codice.

**20.2 Determinazione delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

STOGIT, per ciascun Anno Termico di validità del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, determina:

- la Capacità di Spazio (di seguito  $S_{DLGS130}$ ) in misura pari alla capacità associata al piano di sviluppo di cui al Decreto MSE 31 gennaio 2011, nei limiti della quota sottoscritta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6 del D Lgs 130/10 ed entrata in esercizio, così come comunicata da STOGIT all'Autorità ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/gas 193/10.
- la Capacità di Iniezione (di seguito  $CI_{DLGS130}$ ) in misura pari a:

$$(CI_{TOT} - CI_{MIN} - CI_{RNT}) * (S_{DLGS130}) / (S_{TOT} - S_{STR} - S_{MIN} - S_{RNT})$$

dove  $CI_{TOT}$ ,  $CI_{MIN}$ ,  $CI_{RNT}$ ,  $S_{TOT}$ ,  $S_{STR}$ ,  $S_{MIN}$  e  $S_{RNT}$  sono pari ai valori specificati nel precedente paragrafo 2.3.

- la Capacità di Erogazione (di seguito  $CE_{DLGS130}$ ) in misura pari a:

$$S_{DLGS130}/150$$

Ai sensi del comma 6.7, del D Lgs 130/10, le eventuali capacità non sottoscritte nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, del medesimo D Lgs 130/10, saranno offerte per il conferimento secondo le modalità definite nell'Allegato 20A4.

Al fine di consentire il completo riempimento dei giacimenti di stoccaggio a salvaguardia della sicurezza del sistema gas, le capacità a qualunque titolo non conferite ad esito dei conferimenti di cui al presente capitolo saranno gestite secondo le modalità indicate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'allegato alla delibera ARG/gas 40/11. Le Capacità che rientrano nella

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

disponibilità di STOGIT a seguito di recesso ovvero di risoluzione anticipata di cui al successivo paragrafo 20.11, sono considerate non sottoscritte ai sensi del presente paragrafo e pertanto offerte per il conferimento.

#### **20.3 Descrizione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Il Servizio di Stoccaggio di cui al presente paragrafo è finalizzato a fornire le prestazioni associate ai diritti di utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio, ai sensi del D Lgs 130/10.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, per tutta la durata di ogni Anno Termico di validità del Contratto; ed
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, per tutta la durata della Fase di Erogazione di ogni Anno Termico di validità del Contratto

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso e con le modalità specificate nell'ambito del successivo paragrafo 20.9.

#### **20.4 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

L'accesso è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:

- requisiti di cui agli commi 3.1 e 3.2 della Delibera ARG/gas 13/11, come descritto al seguente paragrafo 20.4.1;
- possesso delle garanzie bancarie, come descritto al seguente paragrafo 20.4.2.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 20.11.3.

##### *20.4.1 Requisiti di cui agli articoli 3.1 e 3.2 della Delibera ARG/gas 13/11*

Ai sensi del D Lgs 130/10, articolo 6, e in applicazione della Delibera ARG/gas 13/11, l'accesso di cui al presente paragrafo 20.4 è consentito a:

- a) clienti finali industriali esclusi dai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, con consumo annuo individuale superiore o uguale a 20 milioni di metri cubi nel periodo relativo agli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, con caratteristica di continuità entro una banda di variazione del 10 per cento per almeno 200 giorni lavorativi anche non consecutivi;
- b) consorzi o società consortili, costituiti da clienti finali industriali con consumo annuo individuale superiore o uguale a 5 milioni di metri cubi, e un consumo complessivo annuo almeno pari a 50

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

milioni di metri cubi, con riferimento alla media degli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010;

- c) aggregazioni di clienti finali industriali e piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, con consumo annuo complessivo superiore a 5 milioni di metri cubi, riferito alla media degli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. Ai fini del riconoscimento del requisito, ciascuna aggregazione deve costituirsi in consorzio o società consortile. Il consumo in aggregato dei soggetti interessati nell'anno termico di trasporto 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2009-2010 non deve discostarsi del +/- 5 per cento rispetto alla media dei consumi del medesimo aggregato negli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
- d) aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, con consumo annuo complessivo superiore a 5 milioni di metri cubi, riferito alla media degli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. Ai fini del riconoscimento del requisito, ciascuna aggregazione deve costituirsi in consorzio o società consortile. Il consumo in aggregato dei soggetti interessati nell'anno termico di trasporto 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2009-2010 non deve discostarsi del +/- 5 per cento rispetto alla media dei consumi del medesimo aggregato negli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
- e) soggetti produttori di energia elettrica titolari impianti alimentati unicamente a gas naturale, ivi compresi gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore per usi di processo o per teleriscaldamento, limitatamente ai volumi di gas destinati alla produzione di energia elettrica.

Nelle tipologie di cui alle precedenti lettere sono inclusi i soggetti con centri di consumo negli Stati membri che rispettino i requisiti di reciprocità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 130/10, come individuati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2011 ("Decreto di reciprocità").

In relazione alle tipologie di cui alle precedenti lettere b), c) e d), sono incluse aggregazioni di consorzi nelle forme legali consentite.

#### *20.4.2 Garanzie per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10*

##### *20.4.2.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10*

All'atto della presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, a tutela del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di stoccaggio.

A tal fine, il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 20A2 o, in alternativa, secondo il modello di cui all'allegato 20A2bis al

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui alla lettera a) dell'allegato 20A3 al presente capitolo.

Le Parti convengono espressamente che la mancata sottoscrizione del Contratto comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20per cento del valore dell'impegno di Spazio conferibile al Richiedente stesso per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, (per i clienti finali di cui alle lettere a), b), c) e d) pari al quantitativo per il quantitativo per cui si assume l'impegno alla sottoscrizione) senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento. In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla emissione fino alla loro restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al successivo paragrafo 20.4.2.2 e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto di Stoccaggio.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini indicati nel presente capitolo.

**20.4.2.2 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso della durata cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare il Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze derivanti da eventuali inadempienze contrattuali.

Relativamente al Contratto annuale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 la consegna delle garanzie deve avvenire nei termini indicati al successivo paragrafo 20.8 ed all'allegato 20A4.

A tal fine, l'UTENTE è tenuto a presentare apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui agli allegati 20A1 o 20A1BIS al presente capitolo, rispettivamente per il Contratto pluriennale e per il Contratto annuale), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui alla lettera b) dell'allegato 20A3 al presente capitolo (ovvero pari a quanto previsto nell'allegato 20A5 al presente capitolo in caso di Contratto Annuale).

Ai sensi della Delibera ARG/gas 47/11, l'UTENTE che ha presentato la garanzia di cui al precedente paragrafo 20.4.2.1 (secondo il modello di cui all'allegato 20A2bis) adegua la medesima garanzia per l'ammontare di cui all'Allegato 20A3 (secondo il modello di cui all'Allegato 20A2bis al presente capitolo).

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

La mancata presentazione della presente garanzia ovvero il mancato adeguamento della garanzia di cui al precedente 20.4.2.1, comporta la risoluzione del Contratto di cui al successivo paragrafo 20.11.3.

L'UTENTE è tenuto altresì ad adeguare la garanzia bancaria qualora, nel corso della durata del Contratto, risulti che l'importo complessivamente dovuto subisca un incremento di almeno il 20 per cento rispetto all'importo per il quale è stata rilasciata la garanzia bancaria già presentata dall'UTENTE stesso a STOGIT, fatta salva la facoltà di recesso secondo modalità e termini di cui al paragrafo 20.11.4.

L'avvenuto adeguamento delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data dell'avvenuto incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l'effettuazione delle transazioni di capacità e/o di Gas richieste dall'UTENTE a partire dal mese successivo.

L'UTENTE ha la facoltà di adeguare la garanzia bancaria di cui alla presente paragrafo, qualora, nel corso della durata del Contratto, risulti che l'importo complessivamente dovuto subisca un decremento di almeno il 20 per cento rispetto all'importo per il quale è stata rilasciata la garanzia bancaria già presentata dall'UTENTE stesso a STOGIT.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia, l'UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all'escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l'ordine stabilito al precedente capitolo 15.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

**20.5 Presentazione della Richiesta di Conferimento del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa:

- 1) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio, incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- 2) l'originale della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 20.4.2.1.

**20.5.1 Richiesta dei clienti finali industriali e piccole e medie imprese**

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Per le tipologie di clienti finali di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente paragrafo 20.4.1 i Richiedenti l'accesso al Servizio devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento ed inviarla a STOGIT, secondo quanto pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet entro e non oltre le ore 12.00 del 18 aprile 2011.

La Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 20.5 deve essere inoltre corredata dai seguenti elementi:

- 1) il quantitativo di Spazio oggetto di richiesta, sino ad un massimo pari ai quantitativi attestati di cui al successivo punto 6) (di seguito anche indicato come "SMaxR<sub>k</sub>", per il Richiedente k-esimo);
- 2) La quota di Spazio di cui al precedente punto 1, per cui intende assumere immediatamente l'impegno irrevocabile alla sottoscrizione del Contratto (di seguito anche indicato come "SminR<sub>k</sub>", per il Richiedente k-esimo),
- 3) l'impegno irrevocabile a corrispondere i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 20.10 in relazione alla Capacità di stoccaggio oggetto di conferimento, nonché a sottoscrivere il relativo Contratto;
- 4) l'attestazione attraverso autocertificazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente paragrafo 20.4.1;
- 5) l'indicazione della modalità di utilizzo delle capacità eventualmente conferite, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 3 del D Lgs 130/10 per il quantitativo per cui si assume l'impegno alla sottoscrizione;
- 6) l'attestazione attraverso autocertificazione dei consumi di gas relativi all'anno termico di trasporto 2009-2010 ovvero all'Anno Termico 2009-2010;
- 7) l'impegno ad accettare la cessione a terzi, attraverso il conferimento secondo le Procedure a Mercato di cui all'Allegato 20A4, sino al 31 marzo 2012, della capacità di stoccaggio pari alla differenza tra i quantitativi di cui ai precedenti punti 1 e 2, eventualmente riproporzionata secondo l'assegnazione di cui al successivo paragrafo 20.6 ed entrata in esercizio (quota entrata in esercizio del quantitativo  $S^{prov}_{DLGS130, k}$  assegnato nella I Fase di cui al successivo paragrafo 20.6.1):
- 8) l'impegno ad accettare la riduzione del quantitativo pari al 10 per cento delle capacità di stoccaggio entrate in esercizio e conferite definitivamente per un numero di anni pari al doppio di quelli per cui il Richiedente si sia avvalso delle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9, comma 1, del D Lgs 130/10, qualora il Richiedente si avvalga di tale facoltà. Il Richiedente si impegna altresì a comunicare annualmente, secondo tempistiche e modalità rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet, di essersi avvalso delle misure transitorie fisiche e il relativo quantitativo.

Ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 20.6.1, i clienti finali di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 20.4.1 specificano rispettivamente, nell'ambito dei precedenti punti 1 e 2 e

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

del precedente punto 6, i quantitativi oggetto di richiesta e i consumi di competenza dell'aggregato delle piccole e medie imprese e dell'aggregato dei clienti finali industriali.

*20.5.2 Richiesta dei clienti finali produttori di energia termoelettrica*

Per la tipologia di clienti finali cui alla lettera e) del precedente paragrafo 20.4.1, qualora risulti capacità in esercizio disponibile, i Richiedenti l'accesso al Servizio devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento ed inviarla a STOGIT secondo modalità ed entro i termini pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet. A tal fine STOGIT comunica sul sito Internet, in presenza di capacità disponibile, il termine per la presentazione delle Richieste.

**Per l'Anno Termico 2011-2012, la Richiesta di Conferimento deve pervenire a STOGIT entro e non oltre le ore 12.00 del 26 aprile 2011. Entro il 22 aprile 2011 STOGIT conferma tale termine per la presentazione delle Richieste in presenza di capacità disponibile.**

La Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 20.5 deve essere inoltre corredata dai seguenti elementi:

- 1) il numero di lotti da 39,4 GJ (pari a 1000 metri cubi Standard considerato un PCS pari a 39,4 MJ/Smc) di Spazio oggetto di richiesta, sino a un quantitativo massimo corrispondente ai quantitativi attestati di cui al successivo punto 5;
- 2) il corrispettivo offerto per ciascun lotto;
- 3) l'impegno irrevocabile a corrispondere i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 20.10 in relazione alla Capacità di stoccaggio oggetto di conferimento, nonché a sottoscrivere il relativo Contratto;
- 4) l'indicazione della modalità di utilizzo delle capacità eventualmente conferite, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 3 del D Lgs 130/10;
- 5) l'attestazione dei consumi di gas relativi all'anno termico di trasporto ovvero di stoccaggio precedente l'anno in cui è presentata la Richiesta di conferimento;
- 6) l'attestazione attraverso autocertificazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera e), del precedente paragrafo 20.4.1.

**20.6 Conferimento di capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10***20.6.1 Conferimento ai clienti finali industriali e piccole e medie*

Ai sensi del D Lgs 130/10 e della Delibera ARG/gas 13/11:

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- alle piccole e medie imprese di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 20.4.1, è riservato un quantitativo  $S_{DLGS130, PMI}$  pari a 39.400.000 GJ, corrispondente a 1 miliardo di metri cubi Standard considerando un PCS convenzionale pari a 39,4 MJ/Smc;
- ai clienti industriali è riservato un quantitativo  $S_{DLGS130, IND}$  pari a 78.800.000 GJ, corrispondente a 2 miliardi di metri cubi Standard considerando un PCS convenzionale pari a 39,4 MJ/Smc, eventualmente incrementato dei quantitativi non assegnati ai clienti finali di cui al precedente alinea.

In applicazione della Delibera 13/11, come modificata dalla Delibera 40/11, il conferimento di cui al presente paragrafo è effettuato, nei limiti dei quantitativi sopra indicati, secondo le seguenti due Fasi.

**I FASE**

Entro il 21 aprile 2011, STOGIT comunica al Richiedente, tramite fax o posta elettronica e secondo il modello disponibile sul sito STOGIT, le Capacità assegnate relativamente al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, inviando contestualmente la proposta di Contratto, redatta secondo lo standard predisposto da STOGIT ed approvato dall'Autorità. Per gli Anni Termici successivi, **entro il 14 febbraio l'1 marzo** STOGIT comunicherà la capacità di Spazio, di Iniezione e di Erogazione determinate come previsto al presente paragrafo; tale comunicazione costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

L'assegnazione è effettuata secondo un criterio pro quota sulla base dei quantitativi  $S_{MaxR_k}$  di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 1, ed ha valore definitivo con esclusivo riferimento ai quantitativi fino a concorrenza del quantitativo  $S_{minR_k}$  di cui al precedente paragrafo 20.5.1. punto 2.

Qualora in esito all'applicazione di quanto sopra descritto, lo Spazio complessivamente assegnato al Richiedente k-esimo  $S_{DLGS130, k}$  risultasse inferiore al quantitativo  $S_{minR_k}$  di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 2, tale quantitativo sarà incrementato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i quantitativi aggiuntivi assegnati devono essere compensati da una corrispondente riduzione proporzionale dei quantitativi in eccesso a quelli di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 2; tale riduzione è complessivamente pari al massimo al 5 per cento;
- b) i quantitativi assegnati devono essere, per ciascun Richiedente k-esimo, non superiori a  $S_{minR_k}$ .

Lo Spazio ( $S_{DLGS130, k}$ ) complessivamente assegnato in esito alla I Fase al Richiedente K-esimo, è dato dalla somma:

- dello Spazio conferito in via definitiva in misura non superiore al  $S_{minR_k}$  (" $S^{def}_{DLGS130, k}$ "), e
- dello Spazio assegnato in via provvisoria, oggetto di conferma e conferimento nell'ambito della II Fase (" $S^{prov}_{DLGS130, k}$ ").



Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite in via definitiva al Richiedente K-esimo, sono determinate come segue.

La Capacità di Iniezione ( $CI_{DLGS130, k}^{def}$ ) sarà pari a :

$$CI_{DLGS130} * S_{DLGS130, k}^{def} / S_{DLGS130}$$

dove:

-  $CI_{DLGS130}$  e  $S_{DLGS130, k}$  sono pari ai valori determinati secondo il precedente paragrafo 20.2.

La Capacità di Erogazione ( $CE_{DLGS130, k}^{def}$ ) sarà pari a :

$$S_{DLGS130, k}^{def} / 150;$$

### **II FASE**

Entro le ore 12.00 del 30 giugno 2011, i Richiedenti cui risulta assegnata un quantitativo  $S_{DLGS130, k}^{prov}$  sono tenuti a presentare a STOGIT una integrazione della Richiesta di Conferimento di cui al precedente paragrafo 20.5.1, tramite fax e secondo il modello disponibile sul sito STOGIT, contenente:

- l'indicazione della quota di  $S_{DLGS130, k}^{prov}$  che il Richiedente si impegna a sottoscrivere definitivamente, in aggiunta al quantitativo  $S_{DLGS130, k}^{def}$ , e per tale quota

- i. l'indicazione di cui al punto 5) del precedente paragrafo 20.5.1;
- ii. l'impegno di cui al punto 7) del precedente paragrafo 20.5.1;
- iii. l'impegno di cui al punto 8) del precedente paragrafo 20.5.1.

La mancata presentazione da parte del Richiedente della sopra descritta integrazione della Richiesta di Conferimento equivale, ai fini del conferimento, alla rinuncia al quantitativo  $S_{DLGS130, k}^{prov}$  di cui l'UTENTE risulti assegnatario nella I Fase.

Entro il 11 luglio 2011, STOGIT comunica ai Richiedenti della II Fase, tramite fax o posta elettronica, gli esiti del conferimento, offrendo contestualmente eventuali quote rimaste non impegnate ai Richiedenti la cui capacità assegnata in esito alla I fase era stata riproporzionata, sino alla concorrenza, per ciascun Richiedente, del quantitativo  $S_{MaxR_k}$  indicato nella Richiesta di cui al paragrafo 20.5.1, punto 1.

I Richiedenti confermano le eventuali quote aggiuntive entro il terzo giorno lavorativo successivo, inviando a STOGIT l'Addendum di Contratto debitamente sottoscritto. Tale comunicazione costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

## Capitolo 20

### Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

Lo Spazio conferito ai sensi del presente paragrafo sarà reso disponibile in ciascun Anno Termico in funzione della progressiva entrata in esercizio, unitamente alle Capacità di Iniezione ed Erogazione determinate secondo i medesimi criteri descritti nella prima fase.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D Lgs 130/10, lo Spazio complessivamente conferito in esito alle Fasi di conferimento sopra descritte è ridotto di una quota pari al 10 per cento per un periodo pari al doppio degli Anni Termici in cui il Richiedente si sia avvalso delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo D Lgs 130/10. Tale quota è resa disponibile da STOGIT per il conferimento ai sensi della Delibera ARG/gas 40/11 secondo le modalità descritte al successivo Allegato 20A4.

#### *20.6.2 Conferimento ai clienti finali produttori di energia elettrica*

Lo Spazio che entra in esercizio in ciascun Anno Termico, eccedente il quantitativo conferito ai sensi del precedente paragrafo 20.6.1 (di seguito  $S_{DLGS130, TLC}$ ), sarà reso disponibile per il conferimento pluriennale ai clienti finali produttori di energia elettrica di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e).

Lo Spazio per ciascun Richiedente k-esimo (di seguito  $S_{DLGS130, k TLC}$ ) sarà conferito secondo un ordine di merito economico sulla base del corrispettivo offerto, fino alla completa assegnazione del minore tra il quantitativo  $S_{DLGS130, TLC}$  e il quantitativo  $S_{DLGS130, k TLC}$

dove:

- $S_{DLGS130, TLC}$  è pari a 39.400.000 GJ, corrispondente a 1 miliardo di metri cubi Standard considerando un PCS convenzionale pari a 39,4 MJ/Smc, ai sensi del D Lgs 130/10, articolo 5, comma 1 lettera b), punto 2).

Qualora più Richiedenti offrano il medesimo corrispettivo per l'ultima offerta accettata, il conferimento è effettuato tramite sorteggio.

Ogni anno, STOGIT entro il termine pubblicato nel proprio sito Internet comunica al Richiedente, tramite fax o posta elettronica, le Capacità assegnate relativamente al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, inviando contestualmente la proposta di Contratto, redatta secondo lo standard predisposto da STOGIT ed approvato dall'Autorità. **Per l'Anno Termico 2011-2012, tale comunicazione è effettuata entro il 28 aprile 2011.**

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite in via definitiva al Richiedente K-esimo, sono determinate in ciascun anno come segue.

La Capacità di Iniezione ( $C_{DLGS130, k TLC}$ ) sarà pari a :

$$C_{DLGS130, k TLC} = S_{DLGS130, k TLC} / S_{DLGS130}$$

La Capacità di Erogazione (di seguito  $CE_{DLGS130, k TLC}$ ) sarà pari a :

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**S<sub>DLGS130, k TLC</sub>/150**20.7 Stipula del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10**

Il Richiedente sottoscrive, in duplice copia, la proposta di Contratto pluriennale di cui al precedente paragrafo 20.6 entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per il conferimento di STOGIT di cui al precedente paragrafo 20.6, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

Il Contratto pluriennale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al conferimento di cui al paragrafo 20.6 ed avrà una durata fino al 31 marzo del quinto Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui STOGIT mette a disposizione dell'Utente il primo Standard metro cubo di Capacità di Spazio. Le Capacità oggetto del Contratto di cui al precedente paragrafo 20.6.1 sono rese disponibili in funzione della progressiva entrata in esercizio delle medesime capacità.

Il Contratto pluriennale può essere rinnovato per ulteriori cinque anni previa espressa richiesta dell'UTENTE, che dovrà pervenire a STOGIT con un anticipo minimo di 3 mesi rispetto alla scadenza del Contratto medesimo.

le Capacità del Contratto pluriennale possono essere oggetto di cessione annuale, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20.8, ovvero di cessione ai sensi del precedente paragrafo 6.5, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 20.10.

Il suddetto Contratto può essere oggetto di cessione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20.11.

Nel caso di conferimento su base annuale ovvero cessione tramite le Procedure a Mercato descritte nell'Allegato 20A4, l'UTENTE sottoscrive il "Contratto annuale della Capacità per il Servizio di cui al D Lgs 130/10", nei tempi e secondo le modalità descritti nell'Allegato 20A4.

**20.8 Cessione annuale della capacità associata al servizio di Stoccaggio di cui al D. Lgs. 130/10**

Ai fini dell'utilizzo delle capacità oggetto del Contratto pluriennale di cui al presente capitolo, il soggetto titolare del Contratto può effettuare, su base annuale e in relazione alla capacità conferita per il servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, una cessione di capacità:

- a) nei confronti di un soggetto individuato dal medesimo soggetto titolare del Contratto in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Base di cui al capitolo 3 (cessione bilaterale); ovvero

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- b) nei confronti di soggetti terzi mediante offerta di vendita secondo le Procedure a Mercato di cui all'Allegato 20A4, qualora il soggetto titolare del Contratto pluriennale abbia indicato, nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 20.5, la modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 3, del D Lgs 130/10.

Alla data di efficacia della cessione e per tutto il periodo di validità della stessa, in relazione alla quota di capacità oggetto di cessione, i diritti e gli obblighi facenti capo al soggetto titolare Contratto in forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 20.10.

Eventuali quantitativi di gas del soggetto cessionario presenti in Stoccaggio al termine del periodo di validità della cessione rimarranno comunque in capo al medesimo soggetto. In relazione a tali quantitativi si applica quanto previsto al paragrafo 20.10.

La cessione di capacità non comporta la restituzione delle garanzie bancarie di cui al precedente paragrafo 20.4.2.2 nei confronti dell'Utente cedente prima della data di scadenza delle stesse garanzie. In tutti i casi di risoluzione del contratto tra Stogit e il cessionario, l'UTENTE cedente rientra nella disponibilità della capacità ceduta nonché nei rispettivi obblighi in relazione a tutte le obbligazioni nei confronti di STOGIT previste nel Contratto. **Nel caso in cui la cessione avvenga ad esito delle Procedure a Mercato di cui al successivo Allegato 20A4, la capacità dell'UTENTE cessionario cui è stato risolto il Contratto rientra nelle disponibilità degli UTENTI cedenti pro-rata rispetto al quantitativo venduto da questi ultimi.**

Non saranno efficaci nei confronti di STOGIT cessioni di capacità per le quali il soggetto cedente e il soggetto cessionario non abbiano provveduto, alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Stoccaggio. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### *20.8.1 Cessione annuale bilaterale*

La cessione di cui al presente paragrafo, avrà efficacia nei confronti di STOGIT su base annuale con decorrenza dal primo giorno dell'Anno Termico successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta (da parte del soggetto cedente e del soggetto cessionario) attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga entro le ore 12.00 del giorno 15 del mese di marzo (o, nel caso in cui il 15 ricada in un giorno festivo, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo).

Entro il medesimo termine il soggetto cessionario dovrà consegnare a STOGIT l'originale della garanzia di cui all'allegato 20A1BIS secondo l'importo descritto all'Allegato 20A5 nonché l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice, pena l'irricevibilità della comunicazione della cessione. Il cessionario trasmette contestualmente, in duplice copia, il fac-simile di Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, redatto secondo il modello pubblicato sul sito internet.

**~~Per l'Anno Termico 2011-2012, tale termine è fissato alle ore 17:00 del 27 aprile 2011 con decorrenza della cessione dal 1 maggio 2011.~~**

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Entro due giorni lavorativi dai termini sopra indicati, STOGIT comunica l'eventuale mancata accettazione della cessione. Decorso tale termine e in assenza di comunicazione da parte di STOGIT la richiesta di cessione si intende accettata. La data di stipula Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

*20.8.2 Cessione annuale attraverso Procedure a Mercato*

La cessione di cui al presente paragrafo, è disciplinata nell'Allegato 20A4.

**20.9 Programmazione ed erogazione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10***20.9.1 Premessa*

Il Gas è consegnato dall'UTENTE a STOGIT tramite SRG al Punto di Consegna e riconsegnato da STOGIT all'UTENTE, tramite SRG, al Punto di Riconsegna.

L'UTENTE può utilizzare, in ogni GG, le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferitegli e disponibili, secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi.

L'UTENTE non dispone di Capacità di Iniezione in caso di Superamento dello Spazio e non dispone di Capacità di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a quello di sua proprietà.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

*20.9.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione*

Al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, le Parti si impegnano al rigoroso rispetto degli obblighi di seguito previsti.

*20.9.2.1 Obblighi dell'UTENTE*

L'UTENTE, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo è tenuto a:

- fornire a STOGIT i programmi secondo le modalità e nei termini di cui al successivo paragrafo 20.9.87 nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione, e tenendo conto delle informazioni che STOGIT fornisce attraverso il proprio sito internet o il Portale in materia di programmi di manutenzione e di comunicazione di eventuale riduzione del servizio, nei casi previsti dal presente Codice di Stoccaggio;

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- iniettare il proprio Gas nel Sistema di Stoccaggio, durante la Fase di Iniezione, secondo il programma di Iniezione di cui al successivo paragrafo 20.9.3;
- prelevare, durante la Fase di Erogazione, secondo il programma di Erogazione di cui al successivo paragrafo 20.9.7, il Gas di sua proprietà, immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo pari allo Spazio conferitogli e disponibile, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta all'allegato 1 del capitolo 7.

#### 20.9.2.2 Obblighi di STOGIT

STOGIT, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo, è tenuta a:

- verificare e confermare o, eventualmente, modificare nei casi previsti dal successivo paragrafo 20.9.7, i programmi comunicati dall'UTENTE;
- ricevere il Gas di proprietà dell'UTENTE per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, restando inteso che tale quantitativo si intende dedotto del Gas di proprietà dell'UTENTE stesso in giacenza nel Sistema al 31 marzo di ogni Anno Termico, e
- riconsegnare all'UTENTE il Gas di sua proprietà immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta in allegato 1 al capitolo 7;
- riconsegnare tale Gas all'UTENTE al Punto di Riconsegna, a condizioni compatibili con quelle richieste da SRG secondo le specifiche di qualità di cui al capitolo 9;
- svolgere le attività di contabilizzazione delle prestazioni relative ai servizi di stoccaggio per conto dell'UTENTE.

#### 20.9.3 I profili di utilizzo

STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l'Iniezione, profili ottimali di utilizzo per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, e finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio, la cui determinazione è descritta nell'ambito del capitolo 2.

I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili minime e massime per l'Iniezione ( $I_{m,min}$  o  $I_{m,max}$ ) e vengono pubblicati da STOGIT entro il 1 febbraio di ogni anno.

Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte l'Iniezione o non ne consentano l'effettuazione in condizioni di

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

sicurezza (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi di manutenzione straordinaria su impianti del Sistema di Stoccaggio).

L'UTENTE che non rispetti i profili di utilizzo pubblicati da STOGIT è tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 20.10.

**Fase di Iniezione**

Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell'UTENTE k-esimo – calcolata da STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell'UTENTE k-esimo stesso, è pari a:

$$\frac{G_{k,m}}{S_{k,m}} \quad (1)$$

dove:

$G_{k,m}$  è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 7.3.3 – al termine del mese m, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio.

$S_{k,m}$  è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10;

**Fase di Erogazione**

All'UTENTE per il quale, al 31 marzo, risulti una giacenza diversa da zero si applica quanto previsto al successivo paragrafo 20.10.

***20.9.4 Andamento delle Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite agli UTENTI******20.9.4.1 Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10***

Nel corso dell'Anno Termico, la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 resa disponibile e garantita all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

$$\text{Capacità di Iniezione Disponibile (t)} = \text{Capacità di Iniezione Conferita} \times \text{Fattore di Adeguamento Iniezione}$$

dove:

- il Fattore di Adeguamento Iniezione è il coefficiente, compreso tra zero e uno, variabile in funzione inversa della giacenza dell'UTENTE, secondo quanto pubblicato e aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet;

**Capitolo 20**
**Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- la Capacità di Iniezione Conferita è la capacità conferita all'UTENTE per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 20.10, STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Iniezione applicabile all'UTENTE – e quindi la Capacità di Iniezione Disponibile per l'UTENTE stesso – in funzione della percentuale di seguito riportata:

$$\frac{G_{k,GG} - (S_{k,GG} - C_{k,GG})}{S_{k,m}} \quad (3)$$

dove:

$G_{k,GG}$  è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 7.3.3, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio.

$S_{k,GG}$  è pari al termine  $S_k$  di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$C_{k,GG}$  è pari al termine  $C_k$  di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$S_{k,m}$  è pari allo Spazio disponibile per l'UTENTE k-esimo nel mese m cui il GG si riferisce, tenuto conto di quanto specificato al paragrafo 6.6;

Resta inteso che la Capacità di Iniezione complessivamente conferita e disponibile per l'UTENTE per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 si annulla al riempimento dello Spazio disponibile, trovando in tal caso applicazione i corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 7.5.1.1 per tutti i quantitativi iniettati oltre lo Spazio disponibile.

Nel corso della Fase di Erogazione l'UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione determinata secondo il Fattore di Adeguamento Iniezione di cui al presente paragrafo.

**20.9.4.2 Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Durante la Fase di Erogazione, e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, la Capacità di Erogazione conferita relativa al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 resa disponibile e garantita all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

$$\text{Capacità di Erogazione Disponibile (t)} = \text{Capacità di Erogazione conferita} \times \text{Fattore di Adeguamento Erogazione}$$

dove:



**Capitolo 20**

**Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- Il Fattore di Adeguamento Erogazione è il coefficiente di variazione della Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE, pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
- La Capacità di Erogazione conferita è la Capacità conferita ai sensi del precedente paragrafo 20.6.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 20.10, STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Erogazione applicabile all'UTENTE in funzione della percentuale di seguito riportata:

$$1 - \left[ \frac{\min[S_{k,m}; G_{k,GG} - (S_{k,GG} - C_{k,GG})]}{S_{k,m}} \right] \quad (4)$$

dove:

- per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10:

$G_{k,GG}$  è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 7.3.3 – secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio;

$S_{k,GG}$  è pari al termine  $S_k$  di cui alla formula (3) di cui al paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$C_{k,GG}$  è pari al termine  $C_k$  di cui alla formula (3) di cui al paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$S_{k,m}$  è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo.

- per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per il Servizio di Modulazione e/o Servizio di Stoccaggio Minerario:

$G_{k,GG}$  è pari al termine  $G_k$  di cui alla formula (3) di cui al paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio;

$DS_{k,GG}$  è pari al termine  $S_k$  di cui alla formula (3) di cui al paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio;

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- $C_{k,GG}$  è pari al termine  $C_k$  di cui alla formula (3) di cui al paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio;
- $S_{k,m}$  è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo per il solo Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Resta altresì inteso che, in caso di Erogazione da parte dell'UTENTE di un quantitativo di Gas superiore al Gas di sua proprietà presente nel Sistema, i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 20.9 sono applicati a tutti i quantitativi prelevati in eccesso.

*20.9.5 Determinazione e variazione dei Fattori di Adeguamento pubblicati*

I Fattori di Adeguamento sono determinati da STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 2.2.2 e possono subire modifiche in relazione ai risultati delle elaborazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, agli eventuali conferimenti di capacità in corso di Anno Termico, nonché – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nei casi di emergenza di servizio o emergenza generale di cui ai precedenti capitoli 17 e 18.

La variazione della Capacità disponibile su base continua sarà efficace, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 20.10, non prima di due Giorni Gas successivi alla predetta pubblicazione.

STOGIT si impegna a dare comunicazione all'Autorità e al MSE delle modifiche apportate ai Fattori di Adeguamento.

*20.9.6 Contabilità del Gas movimentato per un UTENTE che abbia sottoscritto un Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 e per uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al Codice*

All'UTENTE titolare di capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 e per uno o più degli altri servizi di stoccaggio di cui al presente Codice, i quantitativi di Gas movimentato saranno allocati sulla base di regole selezionate dall'UTENTE secondo le modalità e i termini che saranno resi disponibili da STOGIT sul proprio sito Internet. STOGIT comunica altresì sul proprio sito Internet la data a partire dalla quale sarà consentito l'utilizzo di tali regole.

Sino a tale data, l'UTENTE è tenuto comunicare a STOGIT, entro il quinto giorno lavorativo successivo il termine di ogni mese M dell'Anno Termico, secondo le modalità e all'indirizzo reso disponibile da STOGIT sul proprio sito Internet, l'indicazione del quantitativo movimentato nel mese M - specificando se in Iniezione o Erogazione - per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10. Tale comunicazione sarà utilizzata ai fini della fatturazione dei corrispettivi variabili per i Servizi di stoccaggio approvati dall'Autorità e, con riferimento al Servizio di Modulazione, anche ai fini del rispetto delle giacenze corrispondenti ai limiti previsti dalla Deliberazione 4 dicembre 2007,

**Capitolo 20****Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

n. 303/07. I corrispettivi variabili per il Servizio di Modulazione sono applicati alla somma dei quantitativi movimentati su base giornaliera al netto del quantitativo oggetto della sopra citata comunicazione.

Qualora entro tale termine non pervenga alcuna comunicazione a STOGIT in relazione al mese M, il quantitativo movimentato sarà interamente considerato nell'ambito del Servizio di Modulazione.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di stoccaggio di cui l'UTENTE è titolare, sarà in ogni caso considerata un'unica giacenza ed una sola Capacità pari alla somma delle Capacità conferite e disponibili. I corrispettivi di bilanciamento saranno determinati con riferimento ai corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi, 7.5.2 e 7.6, secondo modalità, tempistiche e corrispettivi ivi previsti.

**20.9.7 Programmazione operativa**

Per quanto riguarda le modalità e tempistiche di comunicazione delle informazioni relative alla programmazione stagionale, mensile, settimanale e giornaliera degli UTENTI del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 6.3 del presente Codice. Per l'Anno Termico 2011-2012, la programmazione avverrà secondo le tempistiche e modalità pubblicate da STOGIT sul proprio sito internet.

**20.10 Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

L'UTENTE del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 riconosce a STOGIT i corrispettivi approvati dall'Autorità.

L'UTENTE è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi di bilanciamento, nel caso in cui si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.5.2<sup>1</sup> e 7.6, secondo modalità, tempistiche e corrispettivi ivi previsti.

Nei casi in cui al 31 marzo di ogni anno di validità del Contratto, l'UTENTE non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà come disposto al precedente paragrafo 20.9, STOGIT provvede d'ufficio a effettuare la vendita di tali quantitativi per conto dell'UTENTE. A tal fine, dopo il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso all'UTENTE di almeno 48 ore, STOGIT pubblica sul proprio sito Internet la quantità di Gas oggetto della vendita nonché le modalità e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto. La vendita sarà effettuata tramite procedure d'asta. In relazione ai quantitativi oggetto di acquisto, il soggetto acquirente dovrà corrispondere a STOGIT il corrispettivo variabile approvato dall'Autorità.

A seguito della predetta vendita, l'UTENTE si vedrà riconosciuto il provento dell'asta, una volta percepito da STOGIT e dovrà corrispondere a STOGIT il corrispettivo variabile approvato dall'Autorità, in relazione ai quantitativi venduti, nonché un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €. L'onere fisso è ripartito sul numero di UTENTI interessati dalla vendita.

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Le disposizioni sopra descritte non trovano applicazione qualora l'UTENTE, alla data del 31 marzo, risulti titolare di Capacità per il Servizio di Modulazione per l'Anno Termico in corso e per l'Anno Termico successivo e comunichi a STOGIT, secondo modalità e tempi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, la cessione di tali quantitativi al Servizio di Modulazione di cui è titolare con effetto entro il medesimo giorno 31 marzo.

Le disposizioni sopra descritte non trovano altresì applicazione qualora l'UTENTE sia titolare di Contratto pluriennale ovvero, sia cessionario, a seguito di cessione annuale di cui al precedente paragrafo 20.8, di capacità assegnata su base pluriennale. In tali casi, l'UTENTE che disponga di una giacenza di gas positiva al 31 marzo e di Capacità di stoccaggio a partire dall'1 aprile successivo, può disporre della medesima giacenza a partire dall'1 aprile successivo senza oneri aggiuntivi.

In tutti i casi di cessione di Capacità l'UTENTE titolare del Contratto pluriennale resta comunque tenuto alla corresponsione dei corrispettivi di capacità approvati dall'Autorità per la Capacità oggetto di cessione. La regolazione dei corrispettivi di competenza dell'UTENTE cedente avverrà, attraverso emissione di fatture o note credito, con riferimento alla differenza tra il provento della cessione e il corrispettivo approvato dall'Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi del cedente di cui al precedente paragrafo 20.8, nei casi di risoluzione del contratto dell'UTENTE cessionario.

I termini e le modalità di fatturazione e pagamento sono quelli descritti al precedente capitolo 15.

**20.11 Disposizioni generali*****20.11.1 Cessione del Contratto di Stoccaggio ai sensi del comma 7.4 del D Lgs 130/10***

Il soggetto titolare del Contratto può effettuare la cessione dello stesso nei confronti di soggetti aventi i requisiti previsti per l'accesso a uno dei Servizi Base di cui al capitolo 3.

La cessione di cui al presente paragrafo avrà efficacia nei confronti di STOGIT con decorrenza dal primo giorno dell'Anno Termico successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta (da parte del soggetto cedente e del soggetto cessionario) attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga entro le ore 12.00 del giorno 23 del mese di marzo (o, nel caso in cui il 23 ricada in un giorno festivo, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo).

**Relativamente all'Anno Termico 2011-2012 la suddetta comunicazione congiunta deve pervenire entro le ore 17.00 del 27 aprile 2011, con decorrenza dal 1 maggio 2011.**

Entro il medesimo termine di cui al presente paragrafo, il soggetto cessionario dovrà trasmettere a STOGIT l'autocertificazione del possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Base .

Alla data di efficacia della cessione tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al cedente in forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario.

**Capitolo 20****Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Non saranno efficaci nei confronti di STOGIT le cessioni di contratto per le quali l'UTENTE cessionario non abbia provveduto, alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dal suddetto Contratto di Stoccaggio.

In relazione alla suddetta circostanza, nonché alla circostanza in cui l'UTENTE cedente non abbia provveduto alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dal suddetto Contratto di Stoccaggio STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

*20.11.2 Responsabilità delle Parti*

In caso di ritardo di messa a disposizione della capacità oggetto del Contratto, STOGIT è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni, nonché per danni o perdite subiti dall'altra Parte, nella misura in cui il mancato adempimento di tali impegni sia dovuto a causa di Forza Maggiore, come disciplinata nel precedente capitolo 16.

*20.11.3 Risoluzione del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10*

In relazione alla risoluzione del Contratto per il servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 16.1.

STOGIT si riserva inoltre di risolvere il Contratto stipulato ai sensi del presente capitolo in via anticipata rispetto alla conclusione prevista, mediante invio di comunicazione scritta all'UTENTE ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento, rispetto alle rispettive scadenze, di n. 2 fatture, anche non consecutive. Copia della suddetta comunicazione sarà trasmessa per conoscenza all'Autorità e al Mse.

In relazione al Contratto pluriennale di cui al precedente paragrafo 20.7, qualora la capacità resa disponibile a seguito della risoluzione fosse da Stogit conferita in tutto o in parte ad altro UTENTE, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità, una volta riscosso, verrà rimborsato a decurtazione della somma di cui al paragrafo 16.1.2 all'UTENTE interessato dalla risoluzione.

*20.11.4 Recesso dal Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10*

L'UTENTE può recedere dal Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 senza oneri, qualora il recesso sia comunicato entro e non oltre i termini di cui all'articolo 7, comma 7, del D Lgs 130/10 nonché sia motivato dalle cause previste dal medesimo comma 7, del D Lgs 130/10, come disciplinate all'articolo 9, comma 5, della Delibera ARG/gas 13/11 integrata dalla Delibera ARG/gas 40/11.

**ALLEGATO 20A1 MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 O DI CESSIONE DEL CONTRATTO PLURIENNALE****[CARTA INTESATA DEL FIDEIUSSORE]**

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: Fideiussione n° \_\_\_\_\_

Il/La \_\_\_\_\_ [Istituto bancario emittente], con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ;

**PREMESSO CHE**

- la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito "UTENTE") ha stipulato in data \_\_\_\_\_ con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 (di seguito "Contratto") essendo risultata assegnataria in esito alla "PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, n° 130", pubblicata sul sito internet di STOGIT (di seguito "Procedura");

*[oppure, in caso di cessione del contratto pluriennale:*

- *la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito "UTENTE") ha acquisito dalla società \_\_\_\_\_ il contratto per la prestazione da parte di Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 sottoscritto in data \_\_\_\_\_ (di seguito "Contratto");]*
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT per tutta la durata del Contratto sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto alla

**Capitolo 20****Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Procedura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- 1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....  
(Euro...../.....);
- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia potrà essere escussa anche, parzialmente, più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.
- 4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.

*[alternativamente al punto 4 può essere selezionata la seguente clausola:*

“La presente garanzia è rilasciata a copertura degli adempimenti di cui ai precedenti punti in premessa, per l'Anno Termico [...2011-2012...] a far data dal giorno .....(data di assegnazione di capacità) sino al 31 marzo [...2012..], e viene tacitamente rinnovata di anno in anno per i successivi Anni Termici di validità del Contratto, salvo revoca da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno antecedente la fine di ogni Anno Termico di validità del Contratto, al seguente indirizzo: STOGIT S.p.A. Via ..... Uff.....”. La garanzia si estingue allo scadere del nono mese successivo alla data di cessazione del Contratto, ovvero del nono mese successivo al termine dell'Anno Termico in cui è comunicata la revoca. “

- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

---

[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice

*Codice di Stoccaggio*

## **Capitolo 20**

### **Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 5) Foro competente.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*



**Capitolo 20**

**Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

**ALLEGATO 20A1 B/S MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE DELLA CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10**

**[CARTA INTESATA DEL FIDEIUSSORE]**

Spett.le  
Stogit S.p.A.

Oggetto: Fideiussione n° \_\_\_\_\_

Il/La \_\_\_\_\_ [Istituto bancario emittente], con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ;

**PREMESSO CHE**

- la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito "UTENTE") ha stipulato in data \_\_\_\_\_ con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto a seguito di cessione di capacità (di seguito "Contratto") da parte di un soggetto titolare di contratto, o mediante Procedure a Mercato, per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10;
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT per tutta la durata del Contratto sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- 1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (Euro...../.....);

**Capitolo 20****Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.
- 4) La presente garanzia avrà validità dalla data di emissione fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 5) Foro competente.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

#### **ALLEGATO 20A2 MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10**

#### **[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]**

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: Fideiussione n° \_\_\_\_\_

Il/La \_\_\_\_\_ [Istituto bancario emittente], con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ;

#### **PREMESSO CHE**

- la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito "Richiedente") intende partecipare alla gara indetta da Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), ex art. 6, comma 5, D Lgs N. 130/2010;
- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto all'articolo 6 della Procedura "PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, n° 130", pubblicata sul sito internet di STOGIT (di seguito "Procedura"); ed all'articolo 20.4.2.1 del Codice di Stoccaggio di STOGIT (di seguito "Codice"), il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in caso di assegnazione, in relazione ai casi:
  - (i) di mancata sottoscrizione del contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 (di seguito "Contratto"),
  - (ii) di mancata presentazione della garanzia di cui al paragrafo 20.4.2.2 del Codice.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- 1) Il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in

Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### **Clasole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

premesse, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....  
(Euro...../.....);

- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia avrà validità dalla data di emissione e fino alla sua restituzione al Richiedente da parte di STOGIT e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto.
- 4) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) Foro competente.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

**ALLEGATO 20A2BIS MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL MEDESIMO SERVIZIO**

#### **[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]**

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Fideiussione n°** \_\_\_\_\_

Il/La \_\_\_\_\_ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ;

#### **PREMESSO CHE**

- la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito "Richiedente") intende partecipare al conferimento di cui al paragrafo 20.6 del Codice di Stoccaggio di Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), ex art. 6, comma 5, D Lgs N. 130/2010;
- la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito "UTENTE") partecipando al conferimento di capacità di cui al paragrafo 20.6 del Codice di Stoccaggio, si impegna a sottoscrivere con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 (di seguito "Contratto") qualora risulti assegnataria in esito alla "PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, n° 130", pubblicata sul sito internet di STOGIT (di seguito "Procedura");
- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto all'articolo 6 della Procedura e all'articolo 20.4.2.1 del Codice di Stoccaggio di STOGIT (di seguito "Codice"), il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in caso di assegnazione, in relazione a:
  - (i) mancata sottoscrizione del Contratto,
  - (ii) l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT per tutta la durata del Contratto sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto alla Procedura.

Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- 1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .....  
(Euro...../.....);
- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi;
- 3) La presente garanzia potrà essere escussa anche, parzialmente, più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.
- 4) La presente garanzia avrà validità dalla data di emissione fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.

*[alternativamente al punto 4 può essere selezionata la seguente clausola*

“La presente garanzia è rilasciata a copertura degli adempimenti di cui ai precedenti punti in premessa, per l'Anno Termico [...2011-2012...] a far data dal giorno .....(data di assegnazione di capacità) sino al 31 marzo [...2012.], e viene tacitamente rinnovata di anno in anno per i successivi Anni Termici di validità del Contratto, salvo revoca da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno antecedente la fine di ogni Anno Termico di validità del Contratto, al seguente indirizzo: STOGIT S.p.A. Via ..... Uff.....”. La garanzia si estingue allo scadere del nono mese successivo alla data di cessazione del Contratto, ovvero del nono mese successivo al termine dell'Anno Termico in cui è comunicata la revoca. “

- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 6) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

*Codice di Stoccaggio*

**Capitolo 20**

**Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 5) Foro competente.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
/TIMBRO E FIRMA

[Istituto bancario emittente]

Codice di Stoccaggio

Capitolo 20

**Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

**ALLEGATO 20A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE**

a) Importi per le garanzie bancari a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

$$(c \times S_{DLGS130, k}) \times 33\% ;$$

ovvero, ai sensi della Deliera ARG/gas 47/11

$$\text{MIN} ((c \times S_{DLGS130, k}) \times 33\% ; \text{€ } 100.000)$$

in cui:

c	<p>È pari al corrispettivo 'c<sub>fix</sub>' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità.</p> <p>Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine c è pari alla somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto (c<sub>fix</sub> + c<sub>bid</sub>).</p>
S <sub>DLGS130, k</sub>	<p>E' lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 complessivamente richiesto dal Richiedente k-esimo; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettere a), b), c) e d), si considera S<sub>minR<sub>k</sub></sub> di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 2; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), è pari al quantitativo corrispondente al numero di lotti richiesti.</p>

b) Importi per l'adeguamento delle garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto

$$(c \times S_{DLGS130, k}) \times 33\%$$

in cui:

c	<p>È pari al corrispettivo 'c<sub>fix</sub>' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità.</p> <p>Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine c è pari al la somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto (c<sub>fix</sub> + c<sub>bid</sub>).</p>
S <sub>DLGS130, k</sub>	<p>È lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 fisicamente disponibile e conferito all'UTENTE; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), è pari al quantitativo corrispondente al numero di lotti conferiti.</p>



Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

#### ALLEGATO 20A4 – PROCEDURE A MERCATO DI CUI ALLA DELIBERA ARG/gas 40/11

##### 1. Premessa

Nel presente allegato sono disciplinate **descritte** le procedure di asta competitiva per la cessione al mercato delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, in applicazione delle disposizioni dell'Autorità di cui alla Delibera ARG/gas 40/11, Allegato A (di seguito: Procedure a Mercato) **come disciplinate nell'ambito del relativo Regolamento del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito Regolamento GSE)**, e il relativo conferimento di tali capacità di Stoccaggio in esito alle medesime procedure.

~~Le Procedure a Mercato si svolgono nell'ambito di sessioni annuali. Ai sensi della delibera ARG/gas 40/11, Allegato A, per l'Anno Termico 2011-2012 STOGIT effettua due sessioni di conferimento tramite Procedure a Mercato.~~

~~Modalità e termini per la presentazione delle offerte e delle richieste di cui alle Procedure a Mercato, nonché i termini per il conferimento di capacità sono comunicati da STOGIT attraverso il proprio sito Internet.~~

Gli UTENTI cui risultino conferite le capacità di stoccaggio di cui al presente allegato possono utilizzare le suddette capacità secondo le modalità di cui al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 descritte al capitolo 20.

##### 2. Oggetto

Oggetto delle Procedure a Mercato sono, per ciascun Anno Termico:

- a) le quote di capacità di Spazio in esercizio, non conferite ai sensi del paragrafo 20.6;
- b) le quote di capacità di Spazio in esercizio, conferite ai sensi del paragrafo 20.6, per le quali gli UTENTI abbiano selezionato la modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 3, del D Lgs 130/10, come rese disponibili dai medesimi UTENTI;
- c) un quantitativo pari al 10 per cento delle quote di capacità di Spazio in esercizio e conferite ai sensi del paragrafo 20.6.1, per le quali gli UTENTI si siano avvalsi di misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9, comma 1, del D Lgs 130/10. Tali quantitativi saranno resi disponibili per un periodo pari al doppio degli anni per i quali gli UTENTI si siano avvalsi delle sopra citate misure transitorie;
- d) ~~per l'Anno Termico 2011-2012, le quote entrate in esercizio delle capacità S<sup>PROV</sup> DLGS130, k assegnate ai sensi del paragrafo 20.6.1 I Fase.~~

*Codice di Stoccaggio*

## **Capitolo 20**

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Resta inteso che il conferimento di tali capacità di Spazio, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5, comporta il conferimento delle corrispondenti Capacità di Erogazione e di Iniezione, calcolate secondo il paragrafo 20.6.

### **3. Requisiti di partecipazione alle Procedure a Mercato**

#### *3.1 Requisiti per la presentazione di offerte di vendita*

Gli UTENTI che intendano presentare le offerte di vendita di capacità per le Procedure a Mercato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere titolari di Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 di cui al paragrafo 20.7;
- b) aver indicato la modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 3, del D Lgs 130/10 nella Richiesta di Conferimento di cui ai precedenti paragrafi 20.5.1, punto 5, ovvero 20.5.2, punto 4;
- c) aver provveduto, alla data di presentazione della offerta di vendita di cui al presente paragrafo, ai pagamenti a fronte dei contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

#### *3.2 Requisiti per la presentazione di richieste di acquisto*

L'accesso è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i **seguenti requisiti di cui al pragrafo 3.2 del Regolamento GSE. :**

- ~~• possesso di un contratto di trasporto efficace al momento in cui è presentata la Richiesta;~~
- ~~• possesso delle garanzie bancarie, come descritto al successivo paragrafo 3.2.1.~~

Il soggetto richiedente deve inoltre ~~aver provveduto~~ **provvedere** a sottoscrivere e a far pervenire a STOGIT il Contratto annuale per il servizio di Stoccaggio di cui alle "Procedure a Mercato" entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione delle **richieste di acquisto al GSE. Richieste di Conferimento per le Procedure a Mercato.**

**Il soggetto richiedente deve altresì provvedere a inviare a STOGIT la garanzia di cui al successivo paragrafo 3.2.1 nei termini e secondo le modalità ivi indicate.**

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 20.11.3.

## Codice di Stoccaggio

### Capitolo 20

#### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

##### 3.2.1 *Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla Stipula del Contratto*

Il Richiedente è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.

A tal fine, il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT, entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione **delle richieste di acquisto al GSE** ~~Richieste di Conferimento per le Procedure a Mercato~~ apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 20A1BIS), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo almeno pari a quello di cui alla lettera a) dell'allegato 20A5 al presente capitolo.

**STOGIT rende disponibile al GSE gli estremi delle garanzie ricevute ai fini della verifica della correttezza delle offerte di acquisto presentate dall'UTENTE al GSE.**

L'UTENTE è tenuto ad adeguare la garanzia bancaria di cui al precedente capoverso qualora, nel corso della durata del Contratto, risulti che l'importo complessivamente dovuto subisca un incremento di almeno il 20 per cento rispetto all'importo per il quale è stata rilasciata la garanzia bancaria già presentata dall'UTENTE stesso a STOGIT.

L'avvenuto adeguamento delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data dell'avvenuto incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l'effettuazione delle transazioni di capacità e/o di Gas richieste dall'UTENTE a partire dal mese successivo.

Nel corso della durata del Contratto L'UTENTE ha la facoltà di adeguare al ribasso la garanzia bancaria di cui ~~alla~~ presente paragrafo ad un importo pari a quello di cui alla lettera b) dell'allegato 20A5 al presente capitolo. Resta inteso che tale adeguamento **che deve** essere preventivamente concordato con STOGIT.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia, l'UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all'escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l'ordine stabilito al precedente capitolo 15.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

STOGIT provvederà a restituire le suddette garanzie bancarie ai soggetti richiedenti a cui non è stato possibile conferire alcuna capacità di stoccaggio in esito alle presenti Procedure a Mercato. In tale circostanza anche il Contratto di cui ~~alla lettera d) del precedente~~ **al** paragrafo 3.42 è ritenuto nullo.

## Codice di Stoccaggio

### Capitolo 20

#### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

#### **4. Partecipazione alle Procedure a Mercato**

##### *4.1 Presentazione delle offerte di vendita per le Procedure a Mercato*

Gli UTENTI del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1 ~~presentano le offerte di vendite secondo modalità e termini di cui al paragrafo 4.1 del Regolamento GSE sono tenuti ad inviare in busta chiusa la relativa offerta di vendita, entro il termine pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.~~

~~Le offerte di vendita hanno ad oggetto una parte o tutta la Capacità di Spazio di cui l'UTENTE è titolare.~~

~~L'UTENTE può indicare un prezzo minimo di vendita (in euro/GJ). In assenza di tale indicazione, tale prezzo minimo di vendita sarà posto pari a zero.~~

Resta inteso che la cessione di Capacità di Spazio a seguito della vendita tramite Procedure a Mercato implica, in caso di esito positivo della vendita, la corrispondente cessione delle Capacità di Erogazione e di Iniezione associate in base ai criteri descritti al paragrafo 20.6.

Ai sensi del paragrafo 20.10, l'UTENTE cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita resterà comunque responsabile dei pagamenti nei confronti di STOGIT per le capacità oggetto del proprio Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

##### *4.2 Presentazione delle Richieste di Conferimento per le Procedure a Mercato*

Il soggetto richiedente capacità per il Servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 mediante la partecipazione alle Procedure a Mercato (Richiedente), è tenuto ad inviare in busta chiusa la relativa Richiesta di Conferimento, secondo il modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione delle richieste di acquisto al GSE, ~~il termine pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.~~

~~La Richiesta di Conferimento, è redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa:~~

- ~~a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio, incluse quelle contenute nei relativi allegati;~~
- ~~b) l'attestazione mediante autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.2;~~

Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

~~e) l'attestazione di aver consegnato\l'impegno a consegnare a STOGIT l'originale della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 3.2.1 nonché il Contratto sottoscritto di cui al precedente paragrafo 3.2 entro i due giorni lavorativi precedenti il termine per la presentazione delle richieste;~~

~~d) l'indicazione dei quantitativi di Spazio oggetto di richiesta e il relativo prezzo di acquisto offerto (Corrispettivo Offerto Unitario, in euro/GJ). Sono consentite fino a 10 coppie prezzo-quantità di Spazio che il Richiedente intende acquistare.~~

Contestualmente alla presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente dovrà far pervenire a STOGIT nella medesima busta chiusa, l'originale della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 3.2.1 nonché il Contratto sottoscritto di cui al precedente paragrafo 3.2

Non sono consentite Richieste di Conferimento ai Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione delle suddette Richieste, ai pagamenti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

### **5. Conferimento delle Capacità di Stoccaggio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 mediante le Procedure a Mercato**

La selezione e individuazione delle offerte accettate per le Procedure a Mercato sono disciplinate nel paragrafo 5 del Regolamento GSE.

~~Ai fini della selezione e individuazione delle offerte accettate:~~

~~le offerte di acquisto sono ordinate in senso decrescente in base al prezzo offerto,~~

~~le offerte di vendita sono ordinate in senso crescente per prezzo richiesto.~~

~~STOGIT combina le offerte secondo l'ordine di merito sopra riportato. Sono accettate tutte le offerte che massimizzano la differenza tra quanto offerto in acquisto e quanto offerto in vendita, con ricorso a sorteggio in caso di offerte/richieste caratterizzate dal medesimo prezzo.~~

~~Le offerte di acquisto accettate sono valorizzate sulla base del prezzo che caratterizza la Richiesta di acquisto accettata con il Prezzo Offerto Unitario più basso.~~

~~Ai sensi della Delibera ARG/gas 40/11, Allegato A, limitatamente all'Anno Termico 2011-2012, nella prima sessione la valorizzazione di ciascuna offerta di acquisto accettata è effettuata sulla base del Corrispettivo Offerto Unitario di ciascun Richiedente.~~

~~Nell'ambito della seconda sessione, la selezione e valorizzazione delle offerte di acquisto accettate per ciascun Richiedente avviene, sino a quantità corrispondenti a quelle delle offerte accettate del~~

Codice di Stoccaggio

## Capitolo 20

### **Clauseole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

~~medesimo Richiedente nella prima sessione, sulla base del prezzo che caratterizza l'offerta di acquisto accettata con prezzo offerto più basso tra tutte quelle presentate da tutti i Richiedenti ed accettate nella seconda sessione; applicando la suddetta valorizzazione a partire dalle offerte di acquisto accettate e caratterizzate dal prezzo offerto più alto. Per le quantità del medesimo Richiedente accettate nella seconda sessione in eccesso rispetto a quelle accettate nella prima sessione, sulla base del Corrispettivo Offerto Unitario offerto dal Richiedente.~~

~~Ai fini della selezione delle offerte di acquisto, qualora i quantitativi complessivamente richiesti da un singolo soggetto Richiedente risultino superiori alla somma del quantitativo di cui alla lettera a) e del 40 per cento dei quantitativi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 2 (quantitativo soglia o soglia), STOGIT non considererà i quantitativi eccedenti tale soglia a cui è associato il minor prezzo di offerta.~~

STOGIT provvede, entro due giorni lavorativi successivi dalla comunicazione da parte del GSE degli esiti delle Procedure a Mercato dal termine per le Richieste di cui al precedente paragrafo 4, a comunicare agli UTENTI interessati le capacità offerte in vendita risultate conferite e ai soggetti risultati aggiudicatari l'avvenuto conferimento per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10. Tali capacità conferite costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto sottoscritto dall'UTENTE di cui al precedente paragrafo 3.2 del presente allegato.

#### **6. Corrispettivi applicabili al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 ad esito delle Procedure a Mercato**

L'UTENTE cui sia stato comunicato l'avvenuto conferimento di Capacità di Stoccaggio sarà tenuto nei confronti di STOGIT al pagamento:

- a) del corrispettivo di accesso unitario, corrispondente al corrispettivo associato alle offerte di acquisto selezionate;
- b) del corrispettivo variabile approvato dall'Autorità, applicato ai quantitativi movimentati;
- c) dei corrispettivi di bilanciamento e di ogni altro corrispettivo o ammontare dovuto a fronte dell'utilizzo del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Ai sensi del paragrafo 20.10, STOGIT provvede a trasferire all'UTENTE titolare del Contratto pluriennale cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita gli importi corrispondenti all'applicazione dei corrispettivi di cui alla precedente lettera a), una volta percepiti dalla medesima STOGIT, al netto degli importi corrispondenti all'applicazione del corrispettivo  $c_{fix}$ . Tale L' UTENTE titolare del Contratto pluriennale cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita da parte del GSE resterà comunque responsabile dei pagamenti nei confronti di STOGIT per le capacità oggetto del Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 nonché dei pagamenti derivanti dall'eventuale differenza se positiva tra il corrispettivo  $c_{fix}$  ed il corrispettivo associato alle offerte di acquisto selezionate.

Codice di Stoccaggio

**Capitolo 20**

**Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

**ALLEGATO 20A5 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE**

- a) Importi per le garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 – Fase di Richiesta di partecipazione alle Procedure a Mercato

$$(\sum_k SB_k \times P_{sk}) \times 33\%$$

dove:

$SB_k$	è la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 20A4
$P_{sk}$	è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Cpreonferimento di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 20A4

- b) Importi per la garanzia bancaria a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 - Adeguamento

$$(c \times S_{DLGS130, k}) \times 33\%$$

in cui:

$c$	<p>È il corrispettivo '<math>c_{fix}</math>' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità.</p> <p>Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine <math>c</math> è pari al la somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto dall'UTENTE cedente (<math>C_{fix} + C_{bid}</math>).</p> <p>Per le tipologie di Contratti di cui all'allegato 20A4 "Procedure a mercato" il termine <math>c</math> è pari alla somma dei corrispettivi dovuti dall'UTENTE ad esito delle Procedure a Mercato.</p>
-----	---

*Codice di Stoccaggio*

**Capitolo 20**

**Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10**

<i>S</i> <small>DLGS130, k</small>	È lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 complessivamente conferito all'UTENTE
------------------------------------	--